REGOLAMENTO (CE) N. 3142/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia [1], in particolare l'articolo 169, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/94 [3], stabilisce una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni; che è necessario modificare tale nomenclatura a seguito dell'adesione, in particolare per quanto riguarda alcuni formaggi di cui al codice NC 0406;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione, le istituzioni delle Comunità europee possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 169 dell'atto e tali misure entrano in vigore con riserva, alla data di entrata in vigore del trattato di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore 10 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, dopo il codice NC 0406 90 35 è inserito il seguente:

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
« 0406 90 37	– – – – – – Finlandia	0406 90 37 000 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995, fatta salva l'entrata in vigore dell'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21.
[2] GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 215 del 20. 8. 1994, pag. 2.